

# Assicurazione Danni

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “InpiùFamily” Mod. 18273



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi alla famiglia nell'ambito della vita privata. Puoi scegliere a quale versione aderire tra *Light*, *Medium* e *Plus*.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assistenza**, prevede per la versione *Light* le prestazioni di:
  - Invio fabbro, elettricista e idraulico per interventi di emergenza;
  - interventi di emergenza per danni d'acqua;
  - invio tapparellista, vetraio nelle 24h;
  - trasloco;
  - impresa di pulizia.
- In aggiunta a quelle elencate la versione *Medium* prevede la prestazione di:
  - invio di un termoidraulico nelle 24h.
- In aggiunta a quelle elencate la versione *Plus* prevede la prestazione di:
  - invio di un tecnico riparatore elettrodomestici nelle 24h.
- ✓ **Responsabilità civile della famiglia**:
  - sei assicurato, insieme alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. L'assicurazione vale anche per le persone delle quali devi rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
- ✓ **Tutela Legale**, prevede il rimborso in caso di controversie riguardanti l'abitazione indicata in polizza per:
  - le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
  - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello della tua residenza;
  - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a tua difesa;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese da te sostenute;
  - Il Contributo unificato per le spese degli atti se non possono essere recuperate dall'avversario che ha perso la causa;
  - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

La polizza prevede copertura per:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (n. 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell'assicurato);
- sostenere controversie relative a diritti reali;
- quando ti devi difendere in sede civile per danni che hai causato a terzi. Devi essere assicurato da una polizza RC, la garanzia risponde all'esaurimento del massimale di quest'ultima o da subito se la polizza di RC non copre questi eventi.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Per l'Assistenza e la Tutela Legale non sono assicurati sinistri derivanti da:**
  - tuo dolo;
  - terremoti, tumulti popolari, atti di vandalismo.
- ✗ **Per la Responsabilità Civile sono esclusi i sinistri derivanti da:**
  - lo svolgimento della tua attività professionale.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! **Per l'Assistenza sono esclusi i sinistri derivanti da:**
  - eruzioni vulcaniche, maremoti;
  - inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
  - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
  - trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
  - gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- ! **Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:**
  - i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
  - i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
  - i sinistri dovuti a difetti a te noti all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
  - tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
- ! **Per la Responsabilità Civile sono previste le franchigie di:**
  - Euro 200,00 per evento;
  - Euro 500,00 per evento per i danni da conduzione.
- ! **Per la Responsabilità Civile sono esclusi:**
  - da furto;
  - alle cose che tu abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
  - da lavori di manutenzione straordinaria;
  - derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
  - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
  - da amianto;
  - da campi elettromagnetici;
  - derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di legge;
  - derivanti dalla proprietà dei locali;
  - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
  - da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore ma di lunghezza superiore a m. 7,50;
  - derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
  - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- ! **Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:**
  - le malattie professionali.
- ! **Per la Tutela Legale sono escluse le controversie:**
  - conseguenti a tumulti popolari, scioperi e serrate, da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
  - in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
  - in materia di diritto tributario e fiscale, ad eccezione di quanto previsto in relazione alla difesa nei procedimenti penali;

- in materia di diritto amministrativo ad eccezione di quanto previsto alla voce "Che cosa è assicurato?";
  - in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
  - relative o comunque connesse ad immobili non occupati da te o non inseriti in polizza;
  - derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
  - relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
  - derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
  - relative a cariche sociali da te rivestite, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
  - derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
  - su diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
  - di valore inferiore a Euro 250,00;
  - contrattuali con Europ Assistance;
  - non espressamente indicate come garantite.
- ! Per la Tutela Legale sono inoltre escluse:
- multe, ammende o sanzioni di denaro in genere;
  - spese che il giudice stabilisce che tu debba pagare alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali;
  - spese di trasferta;
  - le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere ed alla sorveglianza di cose.



### Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida per abitazioni che siano ubicate in Italia, Repubblica San Marino e Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

**Quando sottoscrivi il contratto:** hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Hai l'obbligo di sottoscrivere la polizza entro le h24 del giorno successivo a quello di prenotazione del viaggio/ conferma di iscrizione. Non puoi sottoscrivere più polizze uguali al fine di aumentare i massimali assicurati.

**In corso di contratto:** hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

**In caso di Sinistro:** hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro..



### Quando e come devo pagare?

Al momento dell'adesione alla polizza, potrai scegliere se corrispondere il premio con frazionamento mensile o annuale. Il mezzo di pagamento previsto è l'addebito in conto corrente. Il premio è comprensivo di imposte..



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, alla scadenza, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio.



### Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della scadenza.

## Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: "InpiùFamily" Mod. 18273

Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) - e-mail: [servizio.clienti@europassistance.it](mailto:servizio.clienti@europassistance.it) - pec: [EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it](mailto:EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it).

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



### Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Assistenza</b> (obbligatoria)	! Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
<b>Responsabilità civile della famiglia</b> (obbligatoria)	! ! E'prevista l'applicazione di una franchigia pari ad Euro 200,00 per evento ! Per danni da conduzione è prevista una franchigia, per evento, pari ad Euro 500,00 ! L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"><li>• inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;</li><li>• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.</li></ul>
<b>Tutela Legale,</b> (obbligatoria)	! Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



### Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b>	<p><b>Assistenza</b> (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..</p> <p><b>Responsabilità civile della famiglia:</b> (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrai effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <a href="https://sinistrionline.europassistance.it">https://sinistrionline.europassistance.it</a> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito <a href="http://www.europassistance.it">www.europassistance.it</a> sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.". L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.</p> <p><b>Tutela Legale</b> (obbligatoria)</p> <p>devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale <a href="http://www.sinistrionline.europassistance.it">www.sinistrionline.europassistance.it</a> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito <a href="http://www.europassistance.it">www.europassistance.it</a> sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.P.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, numero verde 800.085820. in ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.</p>
	<b>Assistenza Diretta/ in convenzione:</b>	<p><b>Assistenza</b> (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p> <p><b>Responsabilità civile della famiglia</b> (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p> <p><b>Tutela Legale</b> (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p>
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b>	<p><b>Assistenza</b> (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese</p> <p><b>Responsabilità civile della famiglia</b> (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese</p> <p><b>Tutela Legale</b> (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese</p>
	<b>Prescrizione:</b>	<p><b>Assistenza</b> (obbligatoria)</p>

	<p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda</p> <p style="text-align: center;"><b>Responsabilità civile della famiglia</b> (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela Legale</b> (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p style="text-align: center;"><b>Assistenza</b> (obbligatoria)</p> <p>Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance</p> <p style="text-align: center;"><b>Responsabilità civile della famiglia</b> (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima</p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela Legale</b> (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Rimborso</b>	<p><b><u>Recesso in caso di sinistro:</u></b> Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p><b><u>Recesso in caso di sinistro:</u></b> Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto risponde alle esigenze del Privato che ha interesse alla protezione del proprio patrimonio in caso di danni cagionati o subiti per fatti inerenti la vita privata, la proprietà e la conduzione dell'abitazione. e desidera avere assistenza tecnica alla propria abitazione in caso di sinistro.



## Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 40,00%

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano;</li> <li>- Fax: 02.58.47.71.28</li> <li>- Pec: <a href="mailto:reclami@pec.europassistance.it">reclami@pec.europassistance.it</a></li> <li>- E-mail: <a href="mailto:ufficio.reclami@europassistance.it">ufficio.reclami@europassistance.it</a>.</li> </ul> <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<b>Prima di interessare l'Autorità giudiziaria</b> , è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</b></p> <p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo <a href="mailto:sinistri@pec.europassistance.it">sinistri@pec.europassistance.it</a>.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p><b>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</b></p> <p>In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo <a href="mailto:sinistri@pec.europassistance.it">sinistri@pec.europassistance.it</a>.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.**

#### **INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO**

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende "qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi"

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all'indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione

**Contraente:** la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. (fatta eccezione per l'Assicurazione Tutela Legale).

**Europ Assistance:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Franchigia:** l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale/Somma Assicurata:** l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

**Modulo di Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa (fatta eccezione per l'Assicurazione Tutela Legale).

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto:** La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

*Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.*

### Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

*In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C.*

### Art.3. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.*

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

### Art.4. PREMI

I premi relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente Polizza, a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata:

Versione Light		

<b>Premio annuo di Polizza € 216,00 di cui imposte € 28,86</b> così suddiviso per ramo assicurativo		
	<b>premio</b>	<b>imposte</b>
Assistenza (R18)	€ 112,00	€ 10,19
Responsabilità Civile (R13)	€ 64,00	€ 11,65
Tutela Legale (R17)	€ 40,00	€ 7,02

<b>Frazionamento mensile del premio pari ad euro 18,00 di cui imposte € 2,42</b> così suddiviso per ramo assicurativo		
	<b>premio</b>	<b>imposte</b>
Assistenza (R18)	€ 9,32	€ 0,85
Responsabilità Civile (R13)	€ 5,34	€ 0,98
Tutela Legale (R17)	€ 3,34	€ 0,59

Versione Medium		

<b>Premio annuo di Polizza € 300,00 di cui imposte € 39,00</b> così suddiviso per ramo assicurativo		
	<b>premio</b>	<b>imposte</b>
Assistenza (R18)	€ 168,00	€ 15,28
Responsabilità Civile (R13)	€ 85,00	€ 15,48
Tutela Legale (R17)	€ 47,00	€ 8,24

<b>Frazionamento mensile del premio pari ad euro 25,00 di cui imposte € 3,26</b> così suddiviso per ramo assicurativo		
	<b>premio</b>	<b>imposte</b>
Assistenza (R18)	€ 14,00	€ 1,28
Responsabilità Civile (R13)	€ 7,08	€ 1,29
Tutela Legale (R17)	€ 3,92	€ 0,69

Versione Plus		

<b>Premio annuo di Polizza € 336,00 di cui imposte € 44,38</b> così suddiviso per ramo assicurativo		
	<b>premio</b>	<b>imposte</b>
Assistenza (R18)	€ 180,00	€ 16,37
Responsabilità Civile (R13)	€ 97,00	€ 17,66
Tutela Legale (R17)	€ 59,00	€ 10,35

<b>Frazionamento mensile del premio pari ad euro 28,00 di cui imposte € 3,72</b> così suddiviso per ramo assicurativo		
	<b>premio</b>	<b>imposte</b>
Assistenza (R18)	€ 14,99	€ 1,37
Responsabilità Civile (R13)	€ 8,09	€ 1,48
Tutela Legale (R17)	€ 4,92	€ 0,87

#### **Art.5. RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE**

*In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all'indirizzo [EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it](mailto:EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it) specificando "Disdetta + numero di polizza", inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.*

#### **Art.6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C..**

#### **Art.7. DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art.8. ONERI FISCALI**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

#### **Art.9. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE**

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

#### **Art.10. FORMA DEL CONTRATTO**

**La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

#### **Art.11. VALUTA DI PAGAMENTO**

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

#### **Art.12. ANTICIPATA RISOLUZIONE**

**Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "DICHIAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" e "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del C. C..**

#### **Art.13. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

**In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

**Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

#### **Art.14. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE**

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. **Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.**

#### **Art.15. ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

**Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

**Art.16. COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE (Articolo valido per le Sezioni -Assicurazione TUTELA LEGALE)**

**Qualora esista e sia operante un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, le Sezioni TUTELA LEGALE, nei limiti delle prestazioni garantite, operano a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell'ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.**

**Art.17. PRESCRIZIONE (Articolo valido per la Sezione Assicurazione Tutela Legale)**

**Per la sola Tutela Legale i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell'Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO", che precede.**

**In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l'obbligo dell'Assicurato di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO". Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.**

**Art.18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."**

PACCHETTO LIGHT

SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE

**DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Abitazione:** l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Art.19. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

**Art.20. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.

Qualora nel periodo di validità della presente Polizza l'Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani, dovesse attivare la medesima prestazione con un intervallo di 15 giorni dalla prima e, qualora il personale tecnico inviato da Europ Assistance dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell'intervento a regola d'arte, Europ Assistance, nei limiti dei massimali indicati nelle singole prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera del secondo intervento. ***Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell'Assicurato.***

**PRESTAZIONI**

**1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera ***fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 750,00 per anno assicurativo;***

I costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno ***rimarranno a carico dell'assicurato***

**2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera ***fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 750,00 per anno assicurativo;***

I costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno ***rimarranno a carico dell'assicurato***

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- ***i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);***
- ***i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;***
- ***i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;***
- ***i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.***

**3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 750,00 per anno assicurativo;**

I costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **rimarranno a carico dell'assicurato**

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.**

#### **4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato.**

#### **5. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **6. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **7. TRASLOCO**

Nel caso in cui, in seguito in ad incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni e lo stesso Assicurato necessitasse di effettuare un trasloco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco **fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco salvo quanto previsto nella prestazione "Spese" della Sezione I – Incendio.**

#### **8. IMPRESA DI PULIZIA**

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Art.21. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato, ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

**Art.22. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. *dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- b. *movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;*
- c. *inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;*
- d. *atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;*
- e. *trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.*
- f. *gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;*

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:

- g. *i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;*
- h. *i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;*
- i. *i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;*
- j. *tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

**Art.23. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

*In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.*

**L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..**

**Art.24. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

**Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

**SEZIONE II – ASSICURAZIONE R.C.**

**DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Art.25. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

**Art.26. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'Art. Determinazione del Massimale, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia vale inoltre per:

1. la conduzione dell'abitazione principale dell'Assicurato, delle antenne radioteletrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**;
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (**escluso i cani**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.  
La garanzia è operante a condizione che:  
a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;  
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.  
Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.  
Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso **esclusi i danni ai modelli**;
9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

**L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:**

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

## **2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)**

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

**nei limiti dei massimali indicati all' art Determinazione del Massimale.**

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

**La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.**

## **3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

#### **4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

#### **Art.27. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è valida in Italia.

#### **Art.28. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a. **da furto;**
  - b. **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
  - c. **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione";**
  - d. **derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;**
  - e. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
  - f. **da amianto;**
  - g. **da campi elettromagnetici;**
  - h. **derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;**
  - i. **derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;**
  - j. **da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;**
  - k. **da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;**
  - l. **da proprietà e uso di natanti a motore**
  - m. **da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;**
  - n. **derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;**
  - o. **alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.**
- Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:
- p. **le malattie professionali.**

#### **Art.29. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.**".

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.**

#### **Art.30. PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **Art.31. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

**Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### Art.32. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

**Non sono considerati terzi:**

- a. **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;**
- b. **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;**
- c. **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).**

**Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.**

#### Art.33. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E FRANCHIGIA

la presente garanzia è prestata con i seguenti massimali e **viene prestata con una franchigia, per evento, pari ad Euro 200,00**

**Responsabilità Civile Verso Terzi:**

- per sinistro: Euro 250.000,00

**Responsabilità civile Verso Prestatori di Lavoro:**

- per sinistro: Euro 250.000,00

**Per danni da conduzione la presente garanzia viene prestata con una franchigia, per evento, pari ad Euro 500,00**

### SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Assistenza Stragiudiziale:** attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Contraente:** per l'assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

**Contravvenzione:** reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.**

**Contributo Unificato:** la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

**Controversia Contrattuale:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**Delitto Colposo:** colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto doloso:** doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Fatto Illecito:** è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Imputazione Penale:** è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Tutela legale:** Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

### **Art.34. SOGGETTI ASSICURATI**

Sono assicurati:

- La persona fisica Cliente di Sella Personal Credit SpA, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
- I collaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato.**

### **Art.35. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE", assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a **Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

### **Art.36. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**Europ Assistance non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- **spese di trasferta.**

**E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

### **Art.37. PRESTAZIONI GARANTITE**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono per le seguenti garanzie relativamente all'immobile identificato in Polizza:

- **l'azione in sede civile** (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- **le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;**
- **le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze** indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (n. 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell'assicurato);
- **sostenere controversie relative a diritti reali;**
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;** tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

### **Art.38. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano,.

**Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

#### **Art.39. ESCLUSIONI**

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

1. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
2. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
3. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
4. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
5. **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
6. **controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
7. **controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;**
8. **controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
9. **controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
10. **controversie derivanti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
11. **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
12. **controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**
13. **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
14. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
15. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
16. **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

#### **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

#### **Art.40. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

**La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;**
- **le imputazioni penali per reato continuato.**

**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

#### **Art.41. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

- **il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale [www.sinistrionline.europassistance.it](http://www.sinistrionline.europassistance.it) seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a **Europ Assistance Italia S.P.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, numero verde 800.085820.****
- **in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
- **il contraente/assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

#### **Art.42. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **Art.43. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

##### **A) Tentativo di componimento amichevole**

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

##### **B) Scelta del legale o del perito**

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

##### **C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso**

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

**Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:**

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

#### **Art.44. RECUPERO DI SOMME**

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

#### **Art.45. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

**Per la garanzia Tutela Legale il massimale per sinistro e senza limite annuo è pari a Euro 10.000,00.**

PACCHETTO MEDIUM

SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE

**DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Abitazione:** l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Art.46. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

**Art.47. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.

Qualora nel periodo di validità della presente Polizza l'Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani, dovesse attivare la medesima prestazione con un intervallo di 15 giorni dalla prima e, qualora il personale tecnico inviato da Europ Assistance dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell'intervento a regola d'arte, Europ Assistance, nei limiti dei massimali indicati nelle singole prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera del secondo intervento. **Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell'Assicurato.**

**PRESTAZIONI**

**1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro,**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

**Limite complessivo, per anno assicurativo, pari ad Euro 1.500,00.**

**2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro,**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

**Limite complessivo, per anno assicurativo, pari ad Euro 1.500,00.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.**

**3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro**,
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro**.

**Limite complessivo, per anno assicurativo, pari ad Euro 1.500,00.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.**

#### **4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato.**

#### **5. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **7. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **8. TRASLOCO**

Nel caso in cui, in seguito in ad incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni e lo stesso Assicurato necessitasse di effettuare un

trasloco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco **fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco salvo quanto previsto nella prestazione "Spese" della Sezione I – Incendio.**

**9. IMPRESA DI PULIZIA**

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Art.48. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato, ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

**Art.49. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- b. **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
- c. **inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;**
- d. **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
- e. **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.**
- f. **gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;**

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:

- g. **i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;**
- h. **i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;**
- i. **i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- j. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

**Art.50. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

*In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.*

**L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..**

**Art.51. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

**Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

**SEZIONE II – ASSICURAZIONE R.C.**

**DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Art.52. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del

Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

## Art.53. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### 1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'Art. Determinazione del Massimale, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia vale inoltre per:

1. la conduzione dell'abitazione principale dell'Assicurato, delle antenne radiotelevisive, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (**escluso i cani**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.  
La garanzia è operante a condizione che:  
a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;  
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.  
Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.  
Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso **esclusi i danni ai modelli;**
9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

**L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:**

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

### 2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

**nei limiti dei massimali indicati all' art Determinazione del Massimale.**

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

**La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.**

### **3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

### **4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

#### **Art.54. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è valida in Italia.

#### **Art.55. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a. **da furto;**
- b. **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
- c. **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione";**
- d. **derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;**
- e. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- f. **da amianto;**
- g. **da campi elettromagnetici;**
- h. **derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;**
- i. **derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;**
- j. **da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;**
- k. **da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;**
- l. **da proprietà e uso di natanti a motore**
- m. **da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;**
- n. **derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- o. **alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

- p. **le malattie professionali.**

#### **Art.56. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C."

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

#### **Art.57. PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **Art.58. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**  
**Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**  
**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**  
**Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### Art.59. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

**Non sono considerati terzi:**

- a. **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;**
- b. **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o famigliare;**
- c. **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).**

**Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.**

#### Art.60. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E FRANCHIGIA

la presente garanzia è prestata con i seguenti massimali e **viene prestata con una franchigia, per evento, pari ad Euro 200,00**

**Responsabilità Civile Verso Terzi:**

- per sinistro: Euro 250.000,00

**Responsabilità civile Verso Prestatori di Lavoro:**

- per sinistro: Euro 250.000,00

**Per danni da conduzione la presente garanzia viene prestata con una franchigia, per evento, pari ad Euro 500,00**

### SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Assistenza Stragiudiziale:** attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Contraente:** per l'assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

**Contravvenzione:** reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.**

**Contributo Unificato:** la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

**Controversia Contrattuale:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**Delitto Colposo:** colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto doloso:** doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Fatto Illecito:** è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Imputazione Penale:** è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Tutela legale:** Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art.61. SOGGETTI ASSICURATI**

Sono assicurati:

- La persona fisica Cliente di Sella Personal Credit SpA, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
- I collaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato.**

#### **Art.62. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE", assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a **Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

#### **Art.63. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**Europ Assistance non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- **spese di trasferta.**

**E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

#### **Art.64. PRESTAZIONI GARANTITE**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono per le seguenti garanzie relativamente all'immobile identificato in Polizza:

- **l'azione in sede civile** (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- **le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;**
- **le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze** indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (n. 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell'assicurato);

- **sostenere controversie relative a diritti reali;**
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;** tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

#### **Art.65. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano,.

**Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

#### **Art.66. ESCLUSIONI**

**Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:**

1. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
2. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
3. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
4. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
5. **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
6. **controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
7. **controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;**
8. **controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
9. **controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
10. **controversie derivanti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
11. **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
12. **controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**
13. **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
14. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
15. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
16. **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

#### **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

#### **Art.67. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le

denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

**La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;**
- **le imputazioni penali per reato continuato.**

**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

#### **Art.68. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

- **il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale [www.sinistrionline.europassistance.it](http://www.sinistrionline.europassistance.it) seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.P.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, numero verde 800.085820.**
- **in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
- **il contraente/assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

#### **Art.69. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art.70. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

##### **A) Tentativo di componimento amichevole**

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

##### **B) Scelta del legale o del perito**

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

**C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso**

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

**D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza**

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

**E) Disaccordo fra Assicurato e Società**

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

**Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:**

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

**Art.71. RECUPERO DI SOMME**

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

**Art.72. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

**Per la garanzia Tutela Legale il massimale per sinistro e senza limite annuo è pari a Euro 15.000,00.**

**PACCHETTO PLUS**

**SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE**

**DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Abitazione:** l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Art.73. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

**Art.74. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.

Qualora nel periodo di validità della presente Polizza l'Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani, dovesse attivare la medesima prestazione con un intervallo di 15 giorni dalla prima e, qualora il personale tecnico inviato da Europ Assistance dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell'intervento a regola d'arte, Europ Assistance, nei limiti dei massimali indicati nelle singole prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera del secondo intervento. **Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell'Assicurato.**

**PRESTAZIONI**

**1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro,**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

**Limite complessivo, per anno assicurativo, pari ad Euro 1.500,00.**

**2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro,**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

**Limite complessivo, per anno assicurativo, pari ad Euro 1.500,00.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.**

**3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro,**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

**Limite complessivo, per anno assicurativo, pari ad Euro 1.500,00.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.**

#### **4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato.**

#### **5. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **7. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni**

**Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

#### **8. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il

periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la **manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato;**
- **gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.**

## 9. TRASLOCO

Nel caso in cui, in seguito in ad incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni e lo stesso Assicurato necessitasse di effettuare un trasloco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco **fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.**

**Esclusioni:**

**Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco salvo quanto previsto nella prestazione "Spese" della Sezione I – Incendio.**

## 10. IMPRESA DI PULIZIA

Nel caso in cui, in seguito in ad incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

### Art.75. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato, ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

### Art.76. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- b. **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
- c. **inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;**
- d. **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
- e. **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.**
- f. **gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;**

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:

- g. **i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;**
- h. **i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;**
- i. **i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- j. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

### Art.77. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

**L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..**

### Art.78. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

**Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

## SEZIONE II – ASSICURAZIONE R.C.

### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### **Art.79. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

#### **Art.80. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'Art. Determinazione del Massimale, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia vale inoltre per:

1. la conduzione dell'abitazione principale dell'Assicurato, delle antenne radiotelevisive, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (**escluso i cani**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.  
La garanzia è operante a condizione che:  
a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;  
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.  
Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.  
Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso **esclusi i danni ai modelli;**
9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

**L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:**

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

## **2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)**

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

**nei limiti dei massimali indicati all' art Determinazione del Massimale.**

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

**La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.**

## **3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

## **4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

### **Art.81. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è valida in Italia.

### **Art.82. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a. **da furto;**
- b. **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
- c. **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione";**
- d. **derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;**
- e. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- f. **da amianto;**
- g. **da campi elettromagnetici;**
- h. **derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;**
- i. **derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;**
- j. **da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;**
- k. **da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;**
- l. **da proprietà e uso di natanti a motore**
- m. **da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;**
- n. **derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- o. **alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

- p. **le malattie professionali.**

### **Art.83. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.**".

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.**

#### **Art.84. PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **Art.85. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

**Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### **Art.86. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

**Non sono considerati terzi:**

- a. **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;**
- b. **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;**
- c. **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).**

**Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.**

#### **Art.87. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E FRANCHIGIA**

la presente garanzia è prestata con i seguenti massimali e **viene prestata con una franchigia, per evento, pari ad Euro 200,00**

**Responsabilità Civile Verso Terzi:**

- per sinistro: Euro 500.000,00

**Responsabilità civile Verso Prestatori di Lavoro:**

- per sinistro: Euro 500.000,00

**Per danni da conduzione la presente garanzia viene prestata con una franchigia, per evento, pari ad Euro 500,00**

### **SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

#### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Assistenza Stragiudiziale:** attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Contraente:** per l'assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

**Contravvenzione:** reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.**

**Contributo Unificato:** la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

**Controversia Contrattuale:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**Delitto Colposo:** colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto doloso:** doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Fatto Illecito:** è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Imputazione Penale:** è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Tutela legale:** Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### **Art.88. SOGGETTI ASSICURATI**

Sono assicurati:

- La persona fisica Cliente di Sella Personal Credit SpA, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
- I collaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato.**

#### **Art.89. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE", assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a **Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

#### **Art.90. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**Europ Assistance non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

- **spese di trasferta.**

**E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

#### **Art.91. PRESTAZIONI GARANTITE**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono per le seguenti garanzie relativamente all'immobile identificato in Polizza:

- **l'azione in sede civile** (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- **le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;**
- **le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze** indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (n. 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell'assicurato);
- **sostenere controversie relative a diritti reali;**
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;** tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;

#### **Art.92. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano,.

**Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

#### **Art.93. ESCLUSIONI**

**Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:**

1. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
2. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
3. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
4. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
5. **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
6. **controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
7. **controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;**
8. **controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
9. **controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
10. **controversie derivanti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
11. **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
12. **controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**
13. **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
14. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
15. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
16. **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

#### **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

#### **Art.94. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

**La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;**
- **le imputazioni penali per reato continuato.**

**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

#### **Art.95. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

1. **il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale [www.sinistrionline.europassistance.it](http://www.sinistrionline.europassistance.it) seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.P.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, numero verde 800.085820.**
2. **in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
3. **il contraente/assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

#### **Art.96. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art.97. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

##### **A) Tentativo di componimento amichevole**

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

##### **B) Scelta del legale o del perito**

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

**C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso**

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

**D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza**

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

**E) Disaccordo fra Assicurato e Società**

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

**Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:**

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

**Art.98. RECUPERO DI SOMME**

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

**Art.99. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

**Per la garanzia Tutela Legale il massimale per sinistro e senza limite annuo è pari a Euro 20.000,00.**

#### COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:**

**800 71.37.98 e 02 58.28.69.08**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

***Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.***

***Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.***

***Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.***

***L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)***

## **COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA**

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali  
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme<sup>1</sup> che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali<sup>2</sup>.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a [UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

### **Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli**

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragrupo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Inoltre Lei, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare<sup>3</sup>;

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

<sup>1</sup> Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

<sup>2</sup> Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

<sup>3</sup> Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa

## **Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica**

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,<sup>4</sup> utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative e commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>5</sup>.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

## **Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali**

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

## **Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali**

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali".

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## **Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali**

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);

<sup>4</sup> Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

<sup>5</sup> Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,  
anche via mail: [UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

### **Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

**Polizza Assicurativa – DANNI - INPIÙFAMILY- Mod. 18272**

Tipologia di Prodotto

**CONTRAENTE**

Cognome e Nome			
Indirizzo	Città	Cap	Prov.
Data nascita	Comune di nascita		Prov.
Codice fiscale	E-mail	Telefono	

**DATI DI POLIZZA**

decorrenza ore 24	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°	Cod Prod	PdV	Denominazione
		anni:		SI					

**ASSICURATO**

Cognome e Nome (se diverso dal Contraente)			
Indirizzo	Città	Cap	Prov.

**GARANZIE PRESTATE**

Garanzie	Premio Imponibile annuo Euro	Imposte annue Euro	Premio annuo Lordo Euro
Assicurazione Assistenza			
Assicurazione Responsabilità Civile			
Assicurazione Tutela legale			
<b>Totale</b>			

**PREMIO**

RAMI	Premio alla firma			Rate successive		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Assistenza 10,00%						
R.C. Generale 22,25%						
Tutela Legale 21,25%						
<b>Totale</b>						

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

**SEPA (SDD) – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C**

Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A. (Creditor ID IT28Y00000080039790151) all'addebito sul proprio c/c corrispondente all'IBAN n.":

dell'importo \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_, salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Il Contraente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l'importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell'addebito (8 settimane). Il Contraente prende altresì atto che il premio di rinnovo verrà addebitato sullo stesso numero di conto corrente utilizzato per il pagamento della prima annualità di Polizza.

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Set informativo, comprensivo di Condizioni di Assicurazione Mod. 18499, nonché l'Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati. Inoltre, per le finalità commerciali:

do il consenso  non do il consenso al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto e di accettare le Condizioni di Assicurazione

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; art. "Rinnovo dell'Assicurazione"; art. "Aggravamento del rischio"; art. "Recesso in caso di sinistro"; art. "Variazioni nella persona del Contraente"; art. "Ispezione dei beni assicurati"; art. "Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile"; art. "Esclusioni"; art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; art. "Limitazione di responsabilità"; art. "Pluralità di Assicurati"; art. "Persone non considerate terzi"; art. "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione"; art. "Insorgenza del sinistro – decorrenza della garanzia"; art. "Gestione del sinistro e libera scelta del legale".

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

**AVVERTENZA**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

La preghiamo di voler restituire al più presto ad Europ Assistance Italia S.p.A. il presente Modulo di Polizza, debitamente firmato, utilizzando una delle seguenti modalità: via fax al numero 02/58.47.70.90, via e-mail all'indirizzo [InpiuFamily@Europassistance.it](mailto:InpiuFamily@Europassistance.it) oppure via posta, alla casella postale Eurafin c/o Tnt post Italia spa, via G. Fantoli 6/3 - 20138 Milano

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Emessa in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_